

297.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Struttura portuale di Reggio Calabria)	17
Missioni vevoli nella seduta del 15 gennaio 1998	5	(Sezione 5 – Disservizi nella stazione di Napoli centrale)	17
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	5, 6	(Sezione 6 – Inquadramento personale ente poste)	18
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	7	Proposte di legge nn. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610	21
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	7	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti e subemendamenti)	23
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti)	24, 25
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	26
Interpellanza urgente	9	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti e subemendamenti)	28, 30
(Sezione 1 – Riforma della disciplina del commercio)	11	(Sezione 5 – Articolo 5, emendamenti e subemendamenti)	35
Interpellanze e interrogazioni	13	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti)	36
(Sezione 1 – Calcolo perdite di acqua dagli acquedotti nelle tariffe idriche)	15	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamenti)	37
(Sezione 2 – Contributi cooperative Forze armate e di polizia)	15	(Sezione 8 – Articolo 8, emendamenti e subemendamento)	38
(Sezione 3 – Sicurezza nel trasporto ferroviario)	16	(Sezione 9 – Articolo 9 ed emendamento)	39

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 10 — Articolo 10, emendamenti e subemendamento)	39, 40	(Sezione 16 — Articolo 17 ed emendamenti)	46
(Sezione 11 — Articolo 11, emendamenti e subemendamenti)	41	(Sezione 17 — Articolo 18 ed emendamenti)	46, 47
(Sezione 12 — Articolo 12 ed emendamenti)	42, 43	(Sezione 18 — Articolo 19 ed emendamenti)	47
(Sezione 13 — Articolo 13 ed emendamento)	44	(Sezione 19 — Articolo 20 ed emendamenti)	47, 48
(Sezione 14 — Articolo 14 ed emendamenti)	44	(Sezione 20 — Articolo 25 ed emendamenti)	48, 49
(Sezione 15 — Articolo 16, emendamenti e subemendamento)	45	(Sezione 21 — Articolo 26 ed emendamenti)	49, 50

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 gennaio 1998.**

Acierno, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Dozzo, Fantozzi, Iacobellis, Lamacchia, Leoni, Maccanico, Malentacchi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acierno, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Dini, Dozzo, Fantozzi, Iacobellis, Lamacchia, Leoni, Maccanico, Malentacchi, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 gennaio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SIMEONE: « Applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai termini previsti dall'articolo 544 del codice di procedura penale per la redazione della sentenza » (4446);

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari » (4447);

PECORARO SCANIO: « Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (4448);

SANTORI: « Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di esenzioni dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico » (4449);

PEZZOLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente l'inapplicabilità delle sanzioni in materia fiscale per violazioni meramente formali » (4450).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SOSPURI: « Disciplina dello stato giuridico del personale proveniente dai soppressi ruoli ad esaurimento » (4286) *Parere delle Commissioni V e XI;*

« Disposizioni varie in materia di stabilizzazione della finanza pubblica » (Già articolo 22, comma 2, articolo 30, comma

27, articolo 33, comma 4, articolo 38, comma 13, articolo 44, comma 18, del disegno di legge n. 4354, nel testo approvato dal Senato della Repubblica stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 13, 15 e 16 dicembre 1997 » (4354-*quater*) *Parere delle Commissioni III, V, IX, XI e XIII*;

II Commissione (Giustizia):

MASTROLUCA ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie » (4367) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIII*;

IV Commissione (Difesa):

BAMPO: « Istituzione della brigata alpina Cadore-Vajont con compiti di protezione civile » (4190) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e XI*;

TASSONE: « Modifiche alla legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa » (4370) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

VII Commissione (Cultura):

MASTROLUCA ed altri: « Istituzione della Soprintendenza archeologica di Foggia » (4366) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

VIII Commissione (Ambiente):

MARINACCI ed altri: « Disposizioni in favore delle zone della provincia di Foggia colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 1997 » (4352) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII e XIV*;

X Commissione (Attività produttive):

APOLLONI: « Istituzione del ruolo nazionale dei manutentori di estintori, im-

pianti e mezzi antincendio » (4360) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VIII e XI*;

XI Commissione (Lavoro):

CARMELO CARRARA: « Disposizioni in materia di inquadramento di talune categorie di personale dello Stato » (4363) *Parere delle Commissioni I e V*;

MASSIDDA ed altri: « Norme in materia retributiva e pensionistica per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato » (4374) *Parere delle Commissioni I, V e IX*;

XII Commissione (Affari sociali):

ALOISIO: « Istituzione di scuole di specializzazione permanenti para universitarie per la formazione di interpreti per sordi, nonché dell'albo professionale degli interpreti per sordi » (4080) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV*;

XIII Commissione (Agricoltura):

VALENSISE ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, in materia di stoccaggio delle acque di vegetazione » (4156) *Parere delle Commissioni I e VIII*.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, in sede referente, sia trasferita alla sua competenza primaria:

VELTRI: « Norme in materia di conflitti di interesse e di incompatibilità per i titolari di cariche politiche » (3612).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ne ha disposto l'assegnazione alla I Commissione

(Affari costituzionali), con il parere delle Commissioni II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente:

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE SUSINI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle circostanze che portarono al disastro della nave Moby Prince, nonché sui sistemi di sicurezza e prevenzione nei trasporti marittimi » (doc. XXII, n. 39) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 1997 (doc. LXXIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con lettera in data 13 gennaio 1998 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la relazione sullo stato dell'industria aeronautica

per l'anno 1996, predisposta dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (doc. XIII, n. 2-*quinquies*).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato – ai sensi dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 1985, n. 808 – alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1998 (doc. XIII, n. 2), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1997.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 15 gennaio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione GASPARRI ed altri n. 7-00256, concernente i nuovi distintivi di grado del personale non dirigente e non direttivo della Guardia di finanza, approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 23 settembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni IV (Difesa) e VI (Finanze), competenti per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 9 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 90 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente i criteri per la graduale separazione degli atenei sovraffollati.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 febbraio 1998.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 13 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 commi 138 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante « Disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero ».

Tale richiesta è deferita a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 febbraio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZA URGENTE

(Sezione 1 - Riforma della disciplina del commercio)

I sottoscritti interpellano il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'andamento della discussione sulla riforma della legge n. 426/71, relativa alla riforma della disciplina del commercio, svoltasi presso il Comitato ristretto appositamente istituito dalla Commissione Attività Produttive ha evidenziato l'impossibilità che la commissione stessa elabori un testo organico prima della scadenza del 31 marzo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera C, della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini);

lo stesso Ministro interpellato ha dichiarato, nel corso dell'audizione svoltasi il 10 dicembre 1997 presso la Commissione attività produttive della Camera, di volere esercitare la delega assicurando al tempo stesso la Commissione che gli indirizzi e le intenzioni del Governo sarebbero partiti dal risultato del lavoro condotto dal Comitato ristretto, avuto riguardo anche alle posizioni e alle sollecitazioni che fossero pervenute dai diversi gruppi;

sembra ormai certo da notizie di stampa che lo stesso Ministro abbia predisposto uno schema di decreto legislativo sulla riforma della disciplina del commercio che stravolge l'attuale normativa e che non tiene conto delle indicazioni emerse in sede di Comitato ristretto e ribadite anche nel corso dell'audizione del 10 novembre, quali:

il mantenimento del requisito della qualificazione professionale per l'accesso all'attività commerciale per qualsiasi set-

tore merceologico (alimentare, non alimentare e misto);

la previsione espressa di un regime di convenzioni tra regioni e organizzazioni imprenditoriali del commercio per l'effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

la fissazione dei limiti dimensionali per la definizione di piccole, medie e grandi strutture di vendita rispettivamente: fino a 200 mq, fino a 2000 mq, oltre i 2000 mq o oltre i 600 mq per i comuni fino a 10.000 abitanti;

la previsione, nell'ambito delle competenze programmatiche del comune, della determinazione, da parte del consiglio comunale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di vicinato. Per i negozi di alimentari e abbigliamento la previsione, da parte del consiglio comunale, di parametri per il rilascio di autorizzazioni relative alle nuove aperture che tengano conto del livello di offerta già esistente e delle caratteristiche della domanda residente e fluttuante;

la garanzia della partecipazione delle associazioni imprenditoriali e del commercio e dei consumatori sia nella fase di definizione dei criteri, sia nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni;

la conferma, per le grandi strutture di vendita, dell'attuale procedura dell'autorizzazione comunale previo nulla osta regionale da rendere vincolante o perfezionamento delle modalità operative della conferenza dei servizi;

l'affermazione del principio che il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria all'ottenimento della licenza edilizia;

il mantenimento per le medie e grandi strutture delle disposizioni vigenti in materia di ampliamenti e trasferimenti;

la previsione di ampi raggruppamenti merceologici collegati al requisito professionale per l'accesso all'attività;

la previsione di una normativa transitoria atta a sospendere la presentazione di nuove domande fino all'emanazione degli strumenti previsti dal decreto;

la valutazione delle domande di nulla osta in corso di istruttoria in base

agli strumenti programmatori vigenti ivi compreso il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della legge 426/71 —:

se e per quali motivi le linee contenute nello schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro si differenzino dai punti sopra indicati contraddicendo quanto più volte assicurato dallo stesso Ministro.

(2-00847) « Tatarella, Mazzocchi ».
(13 gennaio 1998).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

A) Interpellanza:***(Sezione 1 - Calcolo perdite di acqua dagli acquedotti nelle tariffe idriche)***

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

in data 18 aprile 1997 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un decreto del Ministro dei lavori pubblici contenente il regolamento dei criteri di valutazione relativi alle perdite di acqua dagli acquedotti;

l'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, determina le tariffe del consumo idrico, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera *F*) della stessa legge;

al comma 2 dell'articolo 13 della legge precitata tale tariffa è determinata dalle aziende acquedottistiche con criteri vari, e comunque in modo « che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio »;

è non solo notorio, ma certo, che tutto il sistema idrico italiano è caratterizzato da perdite fortissime dalle condutture; ne consegue pertanto che la normativa che disciplina la tariffa del consumo dell'acqua ricomprende anche le rilevanti quantità di acqua persa che il consumatore si vede ingiustamente addebitare —:

quali provvedimenti intenda adottare perché i consumatori non siano gravati da spese per consumi non effettuati, ed in

particolare se non ritenga di prevedere una giusta franchigia rapportata alla presumibile perdita percentuale di acqua rispetto alla quantità immessa nelle condutture.

(2-00605) « Losurdo ».

(10 luglio 1997).

B) Interpellanza:***(Sezione 2 - Contributi cooperative Forze armate e di polizia)***

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno, per sapere — premesso che:

i programmi edilizi delle cooperative partecipanti all'incontro di lunedì 7 ottobre 1997 sono basati su finanziamenti agevolati concessi dal ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge n. 492 del 1975;

tale legge prevedeva, per le cooperative costituite fra appartenenti alle forze armate e di polizia, un requisito statutario specificato nella legge n. 865 del 1971 e uno specifico canale di finanziamento diverso da quello previsto dall'allora vigente piano decennale per l'edilizia economica popolare;

per tali cooperative edilizie a proprietà indivisa (che agivano ed agiscono ancora in regime di sovvenzionata e non di agevolata convenzionata) sono nate negli anni recenti una serie di difficoltà di at-

tuazione dei programmi avviati, legati proprio alla gestione del canale di finanziamento agevolato per esse previsto;

il problema più grave nasce dal ridotto (in termini di importo previsto) stanziamento iniziale dei contributi erogati dal ministero dei lavori pubblici e dei mutui erogati dall'Inpdap;

in relazione a questo inconveniente (cioè alla mancata copertura dell'intero importo necessario alla realizzazione dell'intervento), se, per quanto attiene ai mutui concessi dall'Inpdap nel corso del programma costruttivo, l'integrazione si realizza con una sufficiente tempestività (benché problemi di rapporto anche con gli Istituti di previdenza siano stati segnalati da più cooperative), per i contributi integrativi del ministero dei lavori pubblici i tempi necessari spesso non sono adeguati alle necessità dei relativi programmi costruttivi;

questa situazione ha quindi creato negli ultimi tempi una forte sperequazione di trattamento fra le varie cooperative, che, a seconda dei periodi in cui è stata fatta la determinazione dei tassi di riferimento per l'ammortamento dei mutui, si trovano ad oneri di ammortamento che variano enormemente e che in molti casi sono al di sopra dei tassi che la legge prevede, come massimo, a carico dei mutuatari;

a sostenere la legittima attesa di tali contributi integrativi da parte delle cooperative si segnalano altresì la legge 28 gennaio 1994, n. 85, e la legge 25 marzo 1982, n. 94, articoli 5-*quater* e 6 —:

se non ritengano urgentemente necessario: *a)* integrare i contributi agevolati a carico del ministero dei lavori pubblici sugli interi importi ammessi a mutuo con i decreti del provveditorato alle opere pubbliche nei casi in cui tali contributi non siano ancora stati erogati; *b)* integrare (oltre al contributo del 4 per cento) con uno specifico contributo aggiuntivo l'erogazione a quelle cooperative per cui la quota di ammortamento e preammortamento sia superiore al 5 per cento; *c)* verificare la

possibilità di un adeguato rifinanziamento della stessa legge n. 492 del 1975, al fine di garantire sia un completamento dei programmi in corso sia l'avvio di nuovi programmi costruttivi (anche sul recupero edilizio);

quali impegni ritengano di poter assumere circa i tre punti anzidetti, con quali scadenze e con quali mezzi reperibili ed a ciò destinabili.

(2-00593) « Benedetti Valentini ». (7 luglio 1997).

C) Interpellanza:

(Sezione 3 - Sicurezza nel trasporto ferroviario)

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la sciagura verificatasi sul « Pendolino » Roma-Milano il 12 gennaio 1997 costituisce una tragedia nazionale che contribuisce ad aumentare la sfiducia della gente nei confronti delle istituzioni e ad incrinare la credibilità del nostro Paese nei confronti dei *partners* europei;

il progetto « alta velocità » avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello della modernizzazione dell'Italia e invece, a seguito degli scandali e degli incidenti che sempre più frequentemente si verificano, si sta rivelando l'ennesima beffa ai danni della comunità interna e internazionale;

più volte negli ultimi mesi si sono verificati guasti e problemi, come l'improvviso arresto di vetture del convoglio, con interruzioni del collegamento e ritardi, o come la mancanza di aria condizionata nelle vetture di prima classe e altri disservizi che fortunatamente non hanno avuto conseguenze più gravi —:

cosa intenda fare per assicurare a tutti i cittadini la tranquilla possibilità di

spostarsi su rotaia nel Paese senza correre rischi di alcun genere;

come intenda adoperarsi per ristabilire il clima di fiducia nelle istituzioni ed evitare che cresca il malcontento e la disistima della gente;

se risulti al Governo che gran parte delle officine di manutenzione delle Ferrovie dello Stato abbiano chiuso i battenti e che i controlli vengano effettuati con sempre minore periodicità;

se non consideri eccessivi gli orari e i turni di lavoro dei macchinisti, che appaiono tali da costituire un potenziale pericolo soprattutto per la conduzione di tecnologie così avanzate e sofisticate, che richiedono la massima lucidità e doveroso scrupolo;

se non intenda adoperarsi per migliorare le condizioni di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato e favorire la professionalità dei suoi quadri e nuova occupazione, reintegrando le professionalità qualificate che a seguito dei *turn over*, anche incentivati, non sono state rimpiazzate.

(2-00358) « Sbarbati, Valensise ».

(14 gennaio 1997).

D) Interpellanza:

(Sezione 4 - Struttura portuale di Reggio Calabria)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la struttura portuale di Reggio Calabria è in corso di valorizzazione e di rilancio, anche a seguito delle opportune iniziative della locale capitaneria di porto, dirette a realizzare le condizioni indispensabili di sicurezza e di piena valorizzazione dei moli esistenti ai fini di una piena utilizzabilità dell'intero sistema di banca; china;

detta struttura portuale rappresenta una realtà produttiva le cui molteplici vocazioni devono essere individuate ed utilizzate in relazione alla loro potenzialità, ai fini della crescita e dello sviluppo dell'intera città di Reggio Calabria e del suo territorio —:

quali siano gli intendimenti del Governo diretti a favorire, attraverso il rapido completamento dei lavori in corso per la piena agibilità del molo Margottini e l'adozione delle necessarie misure per garantire la sicurezza del traffico e del trasbordo delle merci, la massima valorizzazione e la fruibilità piena della struttura portuale, ai fini anche del traffico viaggiatori oltre che del traffico merci, con la valorizzazione possibile della stazione ferroviaria di Santa Caterina, facilmente collegabile con il molo di levante a mezzo di modeste strutture. Ciò determinerebbe per il traffico dei passeggeri la fruibilità dell'esistente collegamento ferroviario tra il porto e l'aeroporto di Reggio Calabria, intermodalità di grande integrazione della struttura portuale, in un'ampia strategia di valorizzazione dell'area dello stretto di Messina e di rilancio delle potenzialità esistenti, ai fini dello sviluppo socio-economico derivante dalla strategica posizione di centralità mediterranea dell'area stessa.

(2-00504) « Valensise, Aloi, Napoli, Fino ».

(19 maggio 1997).

E) Interrogazione:

(Sezione 5 - Disservizi nella stazione di Napoli centrale)

SINISCALCHI. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

i gravi disagi provocati dal deragliamentamento dell'espresso Reggio Calabria-Torino e dal rovesciamento della gru sui binari della stazione Roma Casilina hanno messo ancora una volta a nudo l'inefficienza dell'Ente ferrovie e la vetustà delle sue infrastrutture;

l'incidente ha paralizzato il sistema ferroviario ed ha costretto migliaia di passeggeri a lunghe ed angoscianti attese in molte stazioni d'Italia;

in particolare, a Napoli le migliaia di viaggiatori bloccati per ore alla stazione centrale hanno riscontrato una totale mancanza di assistenza nei riguardi dei passeggeri tra cui centinaia di bambini ed anziani;

all'interno della stazione suddetta si è registrata l'assoluta carenza di strutture igienico-sanitarie adeguate a fronteggiare anche situazioni di semplice sovraffollamento;

per tutta la giornata è rimasta chiusa l'unica farmacia esistente all'interno della stazione di Napoli Centrale e ciò è ancor più grave in considerazione del fatto che non è presente all'interno della stessa un pronto soccorso su cui poter contare in caso di necessità;

i servizi igienici al piano della stazione centrale non sono stati fruibili per le migliaia di passeggeri che, conseguentemente, hanno dovuto, con enormi disagi, utilizzare soltanto i pochi e insufficienti servizi ubicati al piano inferiore nella stazione Napoli piazza Garibaldi;

l'assenza di un servizio di ristorazione e la chiusura per l'intera giornata dell'unico bar esistente all'interno della stazione hanno privato i viaggiatori del minimo indispensabile per poter far fronte a bisogni ed esigenze che in situazioni di disagio come quelle descritte si avvertono con maggiore intensità;

i viaggiatori, nelle lunghe ore di attesa, sono stati costretti a sedersi per terra o a trascorrere tutto il tempo in piedi a causa della totale mancanza di panchine e sedili idonei a permettere una più confortevole attesa agli utenti del servizio pubblico;

l'esiguo numero di dipendenti delle Ferrovie dello Stato in servizio nel corso della giornata, determinato da turni di ferie che di fatto paralizzano l'attività, si è

tradotto in una insufficiente assistenza per i viaggiatori i quali, per ottenere il rimborso del biglietto, hanno dovuto attendere per ore davanti ai pochi sportelli aperti al pubblico in funzione;

il servizio informazioni della stazione è stato soppresso per tutta la giornata in quanto l'eccezionalità dell'avvenimento giustificava, ad avviso del personale delle Ferrovie dello Stato, soltanto il ricorso a sporadici annunci con il megafono che risultavano solo generici ed indeterminati;

all'interno della stazione numerosissimi borseggiatori e tossicodipendenti in crisi di astinenza non adeguatamente controllati hanno reso ancora più angosciosa la lunga attesa dei viaggiatori —:

quali provvedimenti ed iniziative intendano adottare affinché, accertati i fatti, vengano puniti i responsabili della disorganizzazione e del disservizio che si sono registrati nella stazione del capoluogo campano;

se, in esito alle sopra richiamate verifiche, intendano informare la magistratura affinché sia fatta luce sulle eventuali responsabilità penali ravvisabili nelle condotte omissive e commissive poste in essere dagli autori dei fatti in oggetto;

quali provvedimenti intendano assumere affinché una stazione ferroviaria quale quella di Napoli Centrale possa garantire risposte sufficientemente adeguate alle istanze di assistenza provenienti dagli utenti troppo spesso pesantemente penalizzati nella fruizione del servizio. (3-01458)

(15 settembre 1997).

F) Interrogazione:

(Sezione 6 - Inquadramento personale ente poste)

FRAGALÀ, CARMELO CARRARA e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle*

telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 della legge n. 797/1981 classifica il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in otto categorie professionali;

le declaratorie di categoria stabiliscono, inoltre, i principi in base ai quali individuare le singole equipollenti qualifiche professionali e definire i relativi profili professionali;

poiché la qualifica funzionale serve a determinare la corrispondenza tra la mansione svolta e la qualifica posseduta, il dipendente con una determinata qualifica funzionale può esercitare solo prestazioni lavorative previste dalla medesima;

con la legge 29 gennaio 1994 n. 71, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1993 n. 487, il Parlamento ha approvato la trasformazione dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico definendo, in tal modo, il nuovo rapporto di diritto privato tra l'ente ed il personale dipendente;

il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'ente poste italiane che ne consegue definisce l'inquadramento del personale nella nuova logica del rapporto di diritto privato, stabilendo, tra le cose più rilevanti « la ricompattazione delle mansioni lavorative come scelta stra-

tegica per conseguire la massima flessibilità gestionale », e dividendo in quattro aree funzionali tutto il personale e precisamente: 1) area di base; 2) area operativa; 3) area quadri di secondo livello; 4) area quadri di primo livello;

all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale del lavoro viene sancito il principio della fungibilità in senso verticale, ascendente e discendente, con l'inserimento delle qualifiche di « coadiutore e dattilografo » in tutte le mansioni ascrivibili all'area operativa, e quindi anche nella mansione di « portalettere » —:

quali siano i motivi che hanno indotto l'ente poste italiane a stravolgere, in nome del discutibile principio della fungibilità, la professionalità, le capacità e le aspettative di carriera dei coadiutori e dei dattilografi, che da tanti anni svolgono il loro compito con innegabile spirito di sacrificio ed abnegazione;

quali opportuni provvedimenti intendano assumere e quali efficaci iniziative adottare al fine di intervenire presso il consiglio di amministrazione dell'ente poste per porre fine a questa palese violazione dell'articolo 2103 del codice civile e garantire l'immediata applicazione delle qualifiche funzionali per le categorie di lavoratori appartenenti ai profili professionali di coadiutore e dattilografo. (3-01429)

(25 luglio 1997).

PROPOSTE DI LEGGE: MAMMOLA ED ALTRI; LUCCHESI ED ALTRI; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; TREMAGLIA E FRAGALÀ; PISCITELLO ED ALTRI: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE (244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610)

(A.C. 244 – sezione 1)**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****CAPO. I.****ISTITUZIONE DEL GARANTE DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****ART. 1.**

(Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione).

1. È istituito il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, di seguito denominato Garante.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Sopprimerlo.

1. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 6.

All'emendamento 1. 6, al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: discipline con la seguente: materia.

0. 1. 6. 1.

Boccia.

All'emendamento 1.6, al comma 2, sostituire le parole da: nominati con sino alla fine del periodo con le seguenti: nominati dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa tra loro.

0. 1. 6. 3.

Carotti.

All'emendamento 1.6, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di criteri approvati dalle rispettive assemblee.

0. 1. 6. 2.

Boccia.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

(Commissione di garanzia)

1. È istituita la Commissione di Garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui al successivo articolo 11, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è costituita da 5 esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. I componenti durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. La Commissione elegge ogni anno al proprio interno un coordinatore.

3. I componenti della Commissione, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo. I professori universitari sono collocati in aspettativa.

4. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. La predetta indennità è determinata con il regolamento di cui al comma 3 del successivo articolo 3 e viene corrisposto in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione o ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

1. 6. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, e, conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire le parole: il Garante con le seguenti: la Commissione.

1. 5.

La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. 2.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Garante, posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di Governo occorrente per assicurare il pieno rispetto del principio di legalità e per la lotta agli sperperi di denaro pubblico, agli abusi e agli illeciti nelle pubbliche amministrazioni.

1. 3.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

(A.C. 244 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Organi del Garante).

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tra esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche e aziendali.

2. Il presidente e i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

3. Il presidente e i componenti, dalla data di accettazione della nomina, non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, non possono amministrare enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; i professori universitari sono collocati in aspettativa. Il servizio presso il Garante è considerato a tutti gli effetti quale servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza.

4. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la

retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Agli altri componenti compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate con il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 3 e vengono corrisposte in sostituzione del trattamento eventualmente spettante presso l'amministrazione od ente di appartenenza, fermo il diritto di opzione per il trattamento complessivamente più favorevole.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal Presidente e da sei componenti eletti dalle Camere, in riunione congiunta, con le maggioranze previste per l'elezione dei giudici costituzionali

2. 7.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Garante è organo collegiale costituito dal Presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica; il Presidente viene designato su proposta formulata d'intesa dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati; gli altri componenti sono designati dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi. Essi sono scelti tra esperti in discipline sociali, giuridiche, fiscali, economiche ed aziendali.

2. 1.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base di criteri approvati dalle rispettive Assemblee.

2. 2.

Boccia.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* l'intera legislatura.

2. 9.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le loro funzioni sono svolte in maniera esclusiva.

2. 3.

Boccia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Il presidente ed i componenti, dalla data di accettazione della nomina, non devono avere alcun rapporto con la pubblica amministrazione o con qualsivoglia attività che, comunque, abbia con essa rapporti; tali circostanze devono esistere anche nei cinque anni antecedenti la nomina e nei cinque anni successivi la cessazione dell'incarico.

2. 4.

Boccia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: del trattamento *fino ad appartenenza con le seguenti:* di qualsiasi trattamento in godimento

2. 5.

Boccia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. In via del tutto eccezionale è consentito avvalersi della collaborazione di consulenti nominati dal Presidente; agli stessi compete un'indennità stabilita dall'ufficio del Garante.

2. 6.

Carmelo Carrara.

(A.C. 244 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.***(Organizzazione del Garante).*

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando. Le richieste di comando formulate a tal fine dal Garante sono accolte dalle amministrazioni destinatarie, salvo motivi eccezionali. Il servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza e il contingente di tale ufficio è determinato nel limite complessivo di 150 unità. Le successive modifiche del contingente, ove necessarie, sono adottate con provvedimento del Garante, previo parere favorevole del Ministro del tesoro, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

4. Il trattamento economico del personale è uniformato a quello fissato per il personale in servizio presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Garante.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 16 DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 3. 16, al comma 1, sostituire le parole: gestisce autonomamente con le seguenti: ha a disposizione.

0. 3. 16. 1.

Boccia.

All'emendamento 3. 16, sopprimere il comma 2.

0. 3. 16. 6.

La Commissione.

All'emendamento 3. 16, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

0. 3. 16. 3.

Boccia.

All'emendamento 3.16, al comma 3, sostituire le parole da: e retribuzione fino a: gestione delle spese con le seguenti: del personale, comandato da altre pubbliche amministrazioni, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione del fondo.

0. 3. 16. 2.

Boccia.

All'emendamento 3. 16, al comma 3, sostituire le parole da: su conforme parere sino alla fine del comma con le seguenti: sentita la Commissione, previa delibera-

zione del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere parlamentare.

0. 3. 16. 5.

Carotti.

All'emendamento 3. 16, al comma 3, sopprimere la parola: conforme.

0. 3. 16. 4.

Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Organizzazione della Commissione).

1. La Commissione gestisce autonomamente un fondo iscritto nel bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. L'ammontare del fondo è determinato annualmente dal Parlamento nell'ambito della legge di bilancio. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento della Commissione, la dotazione e la retribuzione del personale da assumere, a tempo determinato o indeterminato, previo esperimento di idonee e pubbliche procedure selettive, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme parere della Commissione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. 16. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nei confronti dei quali

non sia mai stato avviato alcun procedimento amministrativo, contabile, disciplinare, civile o penale.

3. 1.

Boccia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le richieste aggiungere le seguenti: numeriche.

3. 8.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: è equiparato con le seguenti: ed il trattamento economico sono equiparati

3. 2.

Boccia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: e il contingente con le seguenti: e non può avere durata superiore a due anni. Il contingente.

3. 9.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 150 unità con le seguenti: 300 unità.

3. 3.

Cento.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 150 unità con le seguenti: 50 unità.

3. 10.

Leone, Vitali, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Maiolo.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

*** 3. 4.**

Boccia.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

* 3. 11.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per compiti urgenti che non possono essere assolti con il contingente ordinario, con deliberazione motivata che indica anche gli obiettivi ed i compiti specificamente assegnati, il Garante può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di un decimo del contingente di cui al comma precedente.

3. 5.

Lucchese.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il fondo è gestito da un funzionario appositamente delegato dal Ministro del tesoro.

3. 6.

Boccia.

Sopprimere il comma 4.

3. 7.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Compiti e poteri del Garante).

1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni e i dati provenienti dalle amministrazioni pubbliche e da privati iden-

tificati, esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio e verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi. Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Il Garante svolge d'ufficio ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli ministri, dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, delle regioni ad autonomia differenziata e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero su richiesta di cittadini ed enti identificati, le seguenti funzioni:

a) vigila sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del medesimo articolo;

b) vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. A tale scopo tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni e i documenti da esso richiesti, ad eccezione

di quelli coperti dal segreto di Stato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le misure ivi previste sono adottate dal Garante;

c) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1;

d) allorché ricorrano elementi che indichino violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità esegue accertamenti sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* dell'articolo 11. Gli accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella presente lettera che violino i suddetti principi;

e) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Montetitoli s.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché ad enti e società esteri, copia della documentazione inerente ai rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti alla lettera *d)*. Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la riservatezza dei terzi;

f) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, fermo restando il

rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

g) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti previsti alla lettera *d)*;

h) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5;

i) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare, l'effettuazione delle verifiche e dei controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

l) utilizza, ai fini della presente legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria attraverso uno specifico collegamento;

m) chiede a tutte le amministrazioni pubbliche notizie utili allo svolgimento dei propri compiti;

n) segnala alle autorità competenti le inefficienze riscontrate sul piano della qualità dei servizi, indicando gli interventi necessari e vigilando sul rispetto delle carte dei servizi pubblici;

o) esercita le attività di collaborazione di cui all'articolo 10;

p) provvede alla tenuta dei registri di cui al comma 1 dell'articolo 21, alla verifica delle relazioni di cui all'articolo 22 nonché a comminare, allorché ne ricorrano gli estremi, le sanzioni previste dall'articolo 24.

3. È abrogato l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Garante, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché del servizio ispettivo della Banca d'Italia.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.51
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 4.51, al comma 1, dopo la parola: anonima aggiungere le seguenti: ovvero apocrifa.

0. 4. 51. 1.

Boccia.

All'emendamento 4.51, al comma 1, dopo la parola: amministrazioni aggiungere la seguente: statali.

0. 4. 51. 2.

Boccia.

All'emendamento 4.51, al comma 6, sostituire le parole da: e la guardia di finanza sino alla fine del comma con le seguenti: ad eseguire accertamenti sulla consistenza e sull'accrescimento patrimoniale di particolari categorie di dirigenti, o qualifiche equiparate, cui sono affidate responsabilità di gestione amministrativa.

0. 4. 51. 6.

Boccia.

All'emendamento 4.51, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La Commissione, qualora conclusa la sua attività con l'archiviazione della pratica, segnala il caso all'autorità giudiziaria competente perché verifichi l'esistenza di eventuali reati di diffamazione o calunnia.

0. 4. 51. 3.

Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione valuta le informazioni e i dati da chiunque trasmessi purché in forma non anonima o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei soggetti di cui alla lettera i) del successivo articolo 11 della presente legge.

2. La Commissione, nel caso in cui valuti che possano sussistere ragionevoli dubbi sul rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità da parte dei soggetti di cui al comma precedente, richiede ai servizi preposti ai controlli interni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di compiere entro trenta giorni i necessari accertamenti ed agli altri uffici competenti di adottare i provvedimenti correttivi conseguenti, non esclusa, ove necessario, la promozione dell'azione disciplinare.

3. Gli uffici e i servizi di cui al comma 2 trasmettono alla Commissione nei successivi trenta giorni i risultati degli accertamenti compiuti e una completa informazione sui provvedimenti adottati, nonché sull'eventuale promozione dell'azione disciplinare.

4. In caso di inattività dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, la Commissione interviene nell'ambito dei propri poteri con segnalazioni, proposte e comunicazioni istituzionali.

5. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì le autorità competenti qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.

6. La Commissione sollecita l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza ad eseguire accertamenti sulla con-

sistenza e sull'accrescimento patrimoniale, nonché sul tenore di vita dei soggetti di cui alla lettera *i*) del successivo articolo 11, concordando con l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza tempi e modi per l'esercizio dei suddetti accertamenti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

7. La Commissione procede altresì alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali trasmesse ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della presente legge e delle dichiarazioni di tutti gli altri soggetti indicati al successivo articolo 11.

4. 51. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Garante raccoglie ed elabora le informazioni ed i dati richiesti alle amministrazioni pubbliche o provenienti da privati identificati; richiede alle amministrazioni competenti accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio nonché sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, del personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi; si sostituisce, previa l'assegnazione di un termine a provvedere, alle amministrazioni competenti ai fini degli accertamenti anzidetti in caso di prolungata inerzia. Ai fini della presente legge per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associa-

zioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, nonché le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. 17.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

4. 1.

Cento.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: le regioni fino alla fine del comma.

4. 2.

Boccia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le attribuzioni degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare in materia di carriere e procedimenti disciplinari.

4. 18.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Sopprimere il comma 2.

4. 19.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: azione amministrativa ag-

giungere le seguenti: e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

4. 20.

Maiolo, Frattini, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

4. 21.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) richiede ai servizi ispettivi e di controllo di ciascuna amministrazione lo svolgimento di accertamenti in merito a specifici episodi, ovvero la compilazione di rapporti su vicende e fenomeni di ambito più generale.

4. 23.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) compie ispezioni in ordine alle fattispecie oggetto di richieste di accertamento formulate agli organi centrali e periferici delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia, previa assegnazione di un termine a provvedere;

4. 22.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: compie con la seguente: richiede.

4. 12.

Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, la lettera c), aggiungere, in fine, le parole: per le finalità di cui alle lettere a) e b).

4. 11.

Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

4. 40.

Maggi.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) allorché ricorrano gravi e univoche circostanze sulla violazione dei principi di legalità e trasparenza che possano aver determinato fattispecie di corruzione, il Garante richiede all'interessato elementi e dati in merito. Il Garante invita l'interessato a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti ulteriori, avviando un procedimento nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio. Dell'avvio di esso il Garante deve dare comunicazione ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241. Se al termine del procedimento ravvisi la fondatezza delle circostanze, esegue gli accertamenti sulla situazione patrimoniale di uno dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed o) dell'articolo 11. In seguito all'accertamento patrimoniale, il Garante può invitare l'interessato a fornire ulteriori dati e chiarimenti.

4. 24.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) allorché ricorrano elementi che indichino violazioni dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità richiede accertamenti sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed o), dell'articolo 11

ai competenti organi ispettivi della pubblica amministrazione nonché alla magistratura ordinaria ed amministrativa. Tali accertamenti patrimoniali possono essere estesi alle persone fisiche o giuridiche e agli enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome ovvero favoriscano comportamenti dei soggetti indicati nella presente lettera che violino i suddetti principi

4. 25.

Frattoni, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera d), primo periodo sostituire la parola: esegue con le seguenti: richiede vengano eseguiti.

4. 13.

Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti lettere: c), d), e), f), g), h).

4. 4.

Boccia.

Al comma 2, lettera d) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Prima di procedere, l'Autorità segnala all'interessato i fatti e le ragioni dell'iniziativa avviata, e lo invita a fornire entro trenta giorni elementi e dati utili a chiarire la sua posizione. All'esito dell'esibizione, se ritiene di non disporre la chiusura del procedimento, l'Autorità procede all'audizione dell'interessato invitandolo a fornire chiarimenti sulla sua situazione patrimoniale.

4. 26.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

4. 27.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi, Donato Bruno, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la parola: elementi con le seguenti: fatti certi.

4. 3.

Cento.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

4. 29.

Frattoni, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da: ai fini sino alla fine della lettera con le seguenti: ai fini delle richieste di accertamento previste dalla lettera d). Informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente qualora le notizie ed i dati richiesti non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli;.

4. 30.

Frattoni, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

***4. 5.**

Boccia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

*** 4. 6.**

Cento.

Al comma 2, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora le notizie ed i dati richiesti non siano trasmessi entro i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli incompleti o infedeli il Garante, con provvedimento motivato, può richiedere al fine dell'acquisizione.

4. 14.
Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 4. 7.**
Boccia.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

*** 4. 8.**
Cento.

Al comma 2 sopprimere la lettera f).

*** 4. 31.**
Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) richiede informazioni e documenti strettamente inerenti ai propri compiti istituzionali all'autorità giudiziaria, purché non coperti dal segreto delle indagini;

4. 33.
Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e nei limiti dalle stesse previsti.

4. 41.
Maggi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 4. 9.**
Garra.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 4. 34.**
Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

*** 4. 42.**
Maggi.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole , informazioni con le seguenti ed informazioni scritte.

4. 15.
Anedda, Trantino, Fragalà.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: delle indagini con le seguenti: dei propri compiti istituzionali;

4. 36.
Frattini, Maiolo, Donato Bruno,
Tarditi, Saponara, Marotta,
Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) esercita l'attività di vigilanza sugli enti pubblici economici al solo fine di verificare le eventuali infedeltà dei dirigenti ad essi preposti.

4. 10.
Carmelo Carrara.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) promuove iniziative dirette al riordino ed alle necessarie modifiche della

normativa di riferimento, ivi compresa la disciplina penale sostanziale e processuale e quella di diritto internazionale;

4. 37.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) promuove iniziative per l'individuazione degli eventuali fenomeni di duplicazione di attività tra organi della pubblica amministrazione al fine di migliorare il rapporto costi-benefici;

4. 38.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) assicura, ferme restando le competenze dei singoli ministeri, il costante collegamento con le iniziative degli organismi delle Nazioni Unite per il contrasto alla criminalità, con particolare riferimento all'aggiornamento e all'applicazione del manuale delle misure pratiche contro la corruzione e al codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici;

4. 39.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone.

Al comma 4, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.

4. 16.

Anedda, Trantino, Fragalà.

(A.C. 244 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

(Anagrafe patrimoniale).

1. Presso il Garante è istituita l'anagrafe patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali dei soggetti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 5.****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.2 DELLA COMMISSIONE.**

All'emendamento 5.2, comma 2, sostituire le parole: delibera della Commissione, approvata con le seguenti: regolamento approvato.

0. 5. 2. 1.

Boccia.

All'emendamento 5.2, comma 2, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: previo parere vincolante del.

0. 5. 2. 2.

Carotti, Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Anagrafe patrimoniale)

1. È istituita presso la Commissione, a cura dell'Autorità per l'informatica nella

pubblica amministrazione (AIPA), l'anagrafe patrimoniale dei soggetti di cui all'articolo 11.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento dell'anagrafe, di accesso ai dati e di interconnessione con altre banche-dati, nonché di fusione dell'anagrafe con altre anagrafi esistenti sono stabilite con regolamento adottato dalla Commissione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto concerne gli aspetti tecnici, l'AIPA.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni di legge, da indicare espressamente, che prevedano anagrafi patrimoniali di dipendenti e amministratori pubblici.

4. L'articolo 17, comma 22, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.

5. 2. (Nuova formulazione)

La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Accertamenti e responsabilità).

1. Qualora dagli accertamenti compiuti dal Garante emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativa, contabile e disciplinare a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 4, il Garante, sentito l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione alle rispettive amministrazioni, ovvero all'autorità giudiziaria, affinché adottino i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Qualora, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le amministrazioni competenti non si attivino, il Garante promuove in via sostitutiva il procedimento disciplinare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 12.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la parola: penale.

6. 1.

Garra.

Al comma 1, sopprimere le parole: sentito l'interessato.

6. 7.

Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 1, dopo le parole: sentito l'interessato, aggiungere le seguenti: che ha facoltà di presentare memorie anche scritte entro i successivi 15 giorni,.

6. 2.

Centò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni attivano il procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale.

6. 3.

Carmelo Carrara.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 4.**

Boccia.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 5.**

Centò.

Sopprimere il comma 2.

* 6. 9.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I cittadini che hanno fatto richiesta di accertamento ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, possono richiedere nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 per il diritto di accesso, notizia dell'esito conclusivo degli accertamenti compiuti a seguito della loro richiesta.

6. 6.

Lucchese.

(A.C. 244 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari).

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal Garante nel corso degli accertamenti previsti dall'articolo 4 si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare che l'amministrazione di appartenenza avvia a carico del dipendente secondo il proprio ordinamento. I termini per la contestazione degli addebiti disciplinari decorrono dalla data nella quale l'amministrazione di appartenenza riceve il fascicolo contenente i documenti e gli elementi stessi.

2. L'attività istruttoria nonché le attività di ispezione e di accertamento devono essere verbalizzate.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 9 sono stabiliti le modalità e i termini della procedura istruttoria, in

modo da garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti, il contraddittorio e la verbalizzazione.

4. I componenti del Garante nonché i dipendenti del relativo ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. L'attività dell'ufficio del Garante, ed in particolare tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, ivi compresa l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di accertamento, sono coperti dal segreto d'ufficio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 5.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Procedimenti disciplinari)

1. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione debbono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. 8.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si considerano fino alla fine del periodo con le seguenti: sono trasmessi all'autorità titolare dell'azione disciplinare

dell'amministrazione di appartenenza della persona, oggetto dell'iniziativa del Garante.

7. 1.

Cento.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività istruttoria può essere delegata ad uno dei componenti su designazione dello stesso ufficio.

7. 2.

Carmelo Carrara.

Al comma 4, sopprimere le parole: nonché i dipendenti del relativo ufficio.

7. 3.

Boccia.

Al comma 5, sopprimere le parole: ivi compresa l'identità di coloro che abbiano presentato richiesta di accertamento.

7. 4.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 8)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

1. Le amministrazioni, gli enti e le aziende di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a fornire trimestralmente al Garante i dati e le informazioni riguardanti il proprio personale nei confronti del quale è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ovvero a carico del quale pendono procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità determinate dal Garante stesso, nonché tutte le notizie e i dati che quest'ultimo ritenga utile acquisire. Al Ga-

rante non può essere opposto il segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 3.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.5 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 8.5 dopo le parole: i dati *aggiungere le parole:* inerenti ai compiti istituzionali.

0. 8. 5. 1.

Carotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Obblighi delle amministrazioni).

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, una relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie e i dati che la Commissione ritenga utile acquisire.

8. 5. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero a carico del quale pendono procedimenti penali e disciplinari.

8. 1.

Centò.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in proposito.

8. 4.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

8. 2.

Boccia.

(A.C. 244 – sezione 9)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Regolamenti).

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere del Garante, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente capo.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: Salvo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo

3, con uno o più regolamenti emanati con le seguenti: Salvo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 3 e dal comma 2 dell'articolo 5, con regolamento emanato.

9. 1.

La Commissione.

(A.C. 244 – sezione 10)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Collaborazione con il Parlamento e con il Governo).

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei regolamenti delle due Camere.

2. Il Garante può segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di adottare disposizioni normative, nonché misure amministrative e organizzative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.

3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie finalità istituzionali.

4. Il Garante, se ne ravvisa l'opportunità, segnala agli organi delle pubbliche amministrazioni le iniziative necessarie

per rimuovere o prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione.

5. Il Garante, se richiesto, fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per assicurare la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nella azione amministrativa.

6. Il Garante può chiedere, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.7 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 10.7, al comma 4, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: , tramite il Ministro degli affari esteri,.

0. 10. 7. 1.

Boccia, Frattini, Campatelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

*(Collaborazione con il Parlamento,
il Governo e gli enti territoriali)*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Commissione presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati della propria attività.

2. La Commissione fornisce alle Commissioni parlamentari i dati e le informa-

zioni da queste richiesti, anche nel corso di audizioni svolte a norma dei regolamenti di ciascuna Camera.

3. La Commissione può segnalare l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino. La Commissione segnala le misure da adottare al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri, alle regioni e agli enti territoriali interessati, con riferimento alle rispettive competenze.

4. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi delle rappresentanze diplomatiche per chiedere informazioni agli organismi dell'Unione europea e delle Nazioni unite.

5. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

10. 7. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

10. 2.

Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.

Sopprimere il comma 3.

10. 3.

Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.

Sopprimere il comma 4.

10. 4.

Vitali, Maiolo, Tarditi, Leone.

Sopprimere il comma 5.

10. 1.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 11)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****CAPO II.****NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA****ART. 11.**

(Soggetti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della situazione patrimoniale).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato;

c) ai consiglieri regionali;

d) ai presidenti ed ai membri delle giunte regionali;

e) ai consiglieri provinciali;

f) ai presidenti ed ai membri delle giunte provinciali;

g) ai consiglieri comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

h) ai sindaci e ai membri delle giunte comunali dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a venticinquemila abitanti;

i) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale con trattamento superiore delle amministrazioni militari, al personale inquadrato nell'VIII e IX livello delle amministrazioni pubbliche anche militari, o comunque formalmente assegnato a mansioni proprie dei livelli medesimi;

l) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori ge-

nerali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento; ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo; ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

m) ai magistrati di ogni ordine e grado;

n) ai componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

o) ai docenti universitari di ruolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 11.**

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 16, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

11. 1. (Nuova formulazione)

Boccia.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: venticinquemila con la seguente: cinquemila.

11. 2.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: venticinquemila con la seguente: cinquemila.

11. 3.

Carmelo Carrara.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 11.8
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 11.8, sopprimere le parole: previamente individuati per categoria con delibera della Commissione.

0. 11. 8. 2.

Boccia.

All'emendamento 11.8, sostituire le parole: delibera della Commissione con le seguenti: provvedimento legislativo.

0. 11. 8. 1.

Carotti.

Sostituire la lettera i) con la seguente:

i) ai dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della Commissione con delibera del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali; agli economisti ed ai consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi.

11. 8.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.

11. 6.

Frattini, Maiolo, Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p) ai giornalisti ed ai pubblicitari che hanno contratti con organi di informazione sostenuti finanziariamente dalla pubblica amministrazione.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera: o), aggiungere la seguente: p) e all'articolo 18, al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera: h) agli organi di autogestione per i soggetti di cui alla lettera p) dell'articolo 11.

11. 5.

Boccia.

(A.C. 244 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i membri del Parlamento sono tenuti a presentare all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno parte:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri. La dichiarazione dovrà recare la formula: « sul mio onore affermo che la dichiarazione è completa e veritiera »;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. I senatori di diritto ai sensi del primo comma dell'articolo 59 della Costituzione ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma del suddetto articolo sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro tre mesi dalla assunzione della carica.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica, entro tre mesi dall'assunzione della carica.

4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rese anche in ordine ai redditi ed alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi.

5. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere rinnovate

annualmente dai membri del Parlamento, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri e dai sottosegretari di Stato non parlamentari fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla presente legge, la divulgazione di tali dichiarazioni è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 4.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 17, comma 1 e all'articolo 18, comma 1 sostituire le parole lettere a) e b) con le seguenti lettera b).

12. 2.

Anedda, Trantino, Fragalà,
Selva.

Sopprimere il comma 4.

12. 5.

Maggi, Vito.

A comma 4, aggiungere, in fine, le parole: se costoro acconsentono.

* 12. 3.

Anedda, Trantino, Fragalà,
Selva.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: se costoro acconsentono.

* 12. 1.

Cento.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: Salvi i casi previsti dalla presente legge,.

12. 7.

Boccia.

(A.C. 244 – sezione 13)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 12 abbiano ommesso di presentare nei termini stabiliti ovvero abbiano presentato in modo incompleto le dichiarazioni di cui al medesimo articolo, gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati li invitano ad indicare i motivi dell'omissione e fissano un nuovo termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione o l'integrazione delle suddette dichiarazioni.

2. Gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rendono pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni di cui all'articolo 12 dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

(A.C. 244 – sezione 14)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Omissione delle dichiarazioni da parte dei membri del Parlamento e del Governo).

1. Qualora i membri del Parlamento, nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, abbiano ommesso di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12, la Camera di appartenenza, secondo il proprio regolamento, ne pronuncia la sospensione fino alla presentazione delle dichiarazioni e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Al termine di tale periodo, se il parlamentare sospeso persiste nel suo comportamento omissivo, la Camera di appartenenza ne dichiara la decadenza secondo le norme del proprio regolamento.

2. Nel caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o di ministri, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne informano le rispettive Assemblee.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono dichiarati decaduti dall'incarico i sottosegretari di Stato che omettano di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 2.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Sopprimere il comma 1.

* 14. 1.

Garra.

Sopprimere il comma 1.

* 14. 4.

Boccia.

Al comma 2, dopo la parola: ministri aggiungere le seguenti: o di sottosegretari o di membri del Parlamento.

14. 3.

Boccia.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, dell'articolo 15, sopprimere le parole: e 3.

14. 5.

Boccia.

(A.C. 244 — sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. I soggetti di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h) i), l), m), n)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11 sono tenuti a depositare le dichiarazioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 presso il Garante.

2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro tre mesi dall'assunzione della carica o dell'ufficio e rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione dalla carica o di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 2.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, dopo le parole: dell'ufficio, aggiungere le seguenti: o del contratto, e in fine le parole: ovvero del contratto.

16. 1.

Boccia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16.5 DELLA COMMISSIONE.

Agli emendamenti 16.3 e 16.5 sostituire le parole: in qualsiasi tempo, anche con le seguenti: , entro un anno dalla presentazione,.

0. 16. 5. 1.

Boccia.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La Commissione può richiedere in qualsiasi tempo, anche agli interessati ulteriori informazioni sui rapporti di deposito intrattenuti con le aziende di credito in Italia e all'estero con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari, il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici o da società, i diritti reali sui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

16. 5 (Nuova formulazione)

La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 16)**ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 17.**

(Ritardo e incompletezza delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 16 abbiano omesso di presentare nei termini stabiliti le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 ovvero le abbiano presentate in modo incompleto, il Garante li invita ad indicare le ragioni dell'omissione, fissando un nuovo termine perentorio e non più prorogabile.

2. Il Garante rende pubblici i nominativi di coloro che abbiano presentato in ritardo o in modo incompleto le dichiarazioni.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni nel termine prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo viene annotata nel fascicolo personale dei soggetti di cui alle lettere *i)*, *m)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 17.**

Sopprimerlo.

17. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi del comma 1.

17. 2.

La Commissione.

(A.C. 244 — sezione 17)**ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 18.**

(Omissione delle dichiarazioni da parte degli altri soggetti obbligati).

1. Nell'ipotesi di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 da parte di uno dei soggetti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* del comma 1 dell'articolo 11, il Garante trasmette i relativi atti, affinché venga dichiarata la decadenza dalla carica ricoperta o affinché venga risolto il rapporto di pubblico impiego del soggetto interessato:

a) ai rispettivi consigli regionali per i soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 11;

b) ai rispettivi consigli provinciali per i soggetti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 11;

c) ai rispettivi consigli comunali per i soggetti di cui alle lettere *g)* ed *h)* del comma 1 dell'articolo 11;

d) ai titolari dell'azione disciplinare per i soggetti di cui alle lettere *i)* e *o)* del comma 1 dell'articolo 11;

e) al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere per i soggetti di cui alla lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 11;

f) ai rispettivi organi di autogoverno per i soggetti di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 11;

g) agli organi di cui fanno parte per i soggetti di cui alla lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 11.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

*Sopprimerlo.***18. 3.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: c), d), e), f), g), h).**Conseguentemente, nel medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).***18. 1.**

Boccia.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: affinché venga dichiarata fino a: soggetto interessato, con le seguenti: alle rispettive amministrazioni per i provvedimenti di propria competenza secondo le leggi vigenti e i propri regolamenti.***18. 2.**

Cento.

(A.C. 244 — sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Verifica delle dichiarazioni degli altri soggetti obbligati).

1. Il Garante verifica annualmente le dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 16, secondo le modalità previste dalla presente legge.

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata con la decadenza dalla carica o con la risoluzione del rapporto di pubblico

impiego. In tali casi e a tali fini, il Garante procede a norma del comma 1 dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

*Sopprimerlo.***19. 1.**

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presentazione di dichiarazioni infedeli che occultino variazioni sostanziali e rilevanti della situazione patrimoniale è sanzionata disciplinarmente ove prevista. Si applica nei casi più gravi, anche quando non è prevista alcuna sanzione disciplinare, la sanzione della decadenza dalla carica o della risoluzione del rapporto di pubblico impiego. In tali casi e a tali fini, il Garante procede a norma del comma 1 dell'articolo 18 e trasmette altresì gli atti alle competenti autorità.

19. 2.

Donato Bruno, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali, Maiolo.

(A.C. 244 — sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Disciplina transitoria).

1. I soggetti di cui all'articolo 11 devono presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 12, in ragione della carica o dell'uf-

ficio ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data medesima.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 sono esonerati dal deposito della dichiarazione di cui alla lettera c) dell'articolo 12.

20. 2.

Donato Bruno, Maiolo, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

(A.C. 244 — sezione 20)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 25.

(Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione).

1. È istituito il Bollettino ufficiale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurare la mas-

sima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico.

2. Il Bollettino di cui al comma 1 costituisce una serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e contiene tutti gli avvisi e i bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, in misura superiore a 100 milioni. Il Bollettino contiene altresì avvisi relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e le società suddetti deliberano le modalità per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza.

3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel Bollettino di cui al comma 1.

4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo attraverso il Bollettino di cui al comma 1. È fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. È abrogato l'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1 deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Bollettino è prodotto e diffuso con mezzi informatici, da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In via esclusivamente transitoria e sino alla pubblicazione del suddetto regolamento, il Bollettino è pubblicato quale serie speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente:

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: costituisce una serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Le informazioni contenute nel Bollettino sono raccolte nell'Archivio elettronico dei contratti della p.a., istituito a cura dell'A.I.P.A.. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche l'organizzazione dell'Archivio e l'accesso ai dati ivi contenuti.

25. 8.

La Commissione.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a prevalente capitale pubblico ag-

giungere le seguenti: per un importo minimo di 500.000.000.

25. 2.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

25. 5.

La Commissione.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

25. 3.

Donato Bruno, Maiolo, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

25. 4.

Donato Bruno, Maiolo, Tarditi, Saponara, Marotta, Gazzilli, Leone, Vitali.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I bandi e gli avvisi di gara disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 sono nulli qualora contengano requisiti di qualificazione ad esso non conformi.

25. 1.

Testa.

(A.C. 244 – sezione 21)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Regolamento di attuazione).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la definizione delle modalità di pubblicazione del Bollettino di cui all'articolo 25 e di copertura delle relative spese e per la disciplina dei contratti di abbonamento stipulati dalle amministrazioni pubbliche e dai privati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve, inoltre, indicare le modalità e i tempi di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui all'articolo 25, nonché degli avvisi dei risultati delle aggiudicazioni, indipendentemente dalla procedura utilizzata per la scelta del contraente, definendo specifici modelli e prevedendo che gli annunci debbano contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione del soggetto aggiudicatore e del responsabile del procedimento;

b) l'oggetto e la natura del contratto, nonché il numero e la consistenza dei lotti nei casi di appalti di opere pubbliche;

c) la procedura di aggiudicazione, il termine ultimo per la presentazione delle offerte, la data di inizio e di conclusione dei lavori nei casi di opere pubbliche;

d) ogni altro elemento relativo all'aggiudicazione della gara richiesto dalla disciplina prevista dalle leggi vigenti e dalla normativa comunitaria.

3. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro un mese dalla data di assegnazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1.

Vitali, Maiolo, Leone, Tarditi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di copertura delle relative spese e.

26. 2.

La Commissione.